

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 2011, n. 6

Disciplina concernente l'abbattimento di alberi di olivo.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La Regione del Veneto tutela il patrimonio olivicolo quale elemento caratterizzante il paesaggio, l'ambiente e il territorio agricolo regionale, coniugando tali valori con l'esigenza di assicurare la convenienza economica alla coltivazione agricola delle piante di olivo.

2. L'abbattimento di alberi di olivo è vietato, fatti salvi i casi di cui agli articoli 2 e 3.

3. Ai fini della presente legge, il taglio, l'estirpazione o la cavatura della pianta ai fini di un successivo trapianto sono assimilati all'abbattimento.

4. Non sono sottoposti alla presente disciplina:

- a) gli alberi di olivo con finalità esclusivamente ornamentale o decorativa dei giardini e parchi;
- b) gli alberi monumentali di olivo inseriti nell'elenco di cui alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 20 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali";
- c) gli alberi di olivo estirpati nell'ambito di azienda vivaistica da soggetto titolare dell'autorizzazione di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 "Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali".

Art. 2

Disciplina relativa all'abbattimento di alberi di olivo

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 1, è consentito l'abbattimento di alberi di olivo, secondo le disposizioni di cui al presente articolo o dell'articolo 3, comma 1, fatti salvi i vincoli e lo specifico regime sanzionatorio per gli oliveti realizzati a fronte dell'erogazione di contributi pubblici.

2. Nei terreni dove non ricorrono vincoli di ordine paesaggistico o idrogeologico, l'abbattimento degli alberi di olivo è consentito previa comunicazione inoltrata almeno trenta giorni prima dal proprietario o dal conduttore in possesso del consenso del proprietario, al comune dove è ubicata la superficie a oliveto oggetto dell'intervento, ai fini della verifica della conformità dell'intervento con gli strumenti urbanistici; decorso tale termine si forma il silenzio-assenso.

3. Nei casi in cui l'area ove sono ubicate le piante sia sottoposta a tutela o vincolo di ordine paesaggistico o idrogeologico, l'abbattimento, su domanda del richiedente, può essere autorizzato dal comune previo provvedimento dell'autorità competente in materia.

4. A compensazione degli alberi da abbattere, può essere

previsto l'obbligo di impiantare altrettanti alberi di olivo nel medesimo o in altri fondi di proprietà o condotti dal richiedente, stabilendo altresì modalità e termini dell'impianto.

5. In ogni caso possono essere abbattuti per singola azienda agricola fino a cinque alberi di olivo per biennio, previa comunicazione alle competenti strutture della Giunta regionale almeno trenta giorni prima dell'abbattimento.

Art. 3

Disciplina derogatoria

1. Nei casi in cui venga rilevata la non conformità con gli strumenti urbanistici, l'abbattimento può essere autorizzato dal comune qualora ricorrano le seguenti circostanze:

- a) la morte fisiologica della pianta o la permanente improduttività o la scarsa produttività dovuta a cause non rimuovibili;
- b) l'eccessiva fittezza del sesto d'impianto tale da recare danno all'oliveto o da rendere disagiati le operazioni culturali;
- c) l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario finalizzate alla conservazione della stabilità del suolo, a evitare l'erosione dei terreni, a mantenere o ripristinare la corretta regimazione delle acque superficiali, a migliorare l'accessibilità ai fondi;
- d) l'esecuzione di interventi edilizi di natura privata purché autorizzati dall'ente competente in materia;
- e) l'esecuzione di opere di pubblica utilità.

2. Le circostanze di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono accertate dalle competenti strutture della Giunta regionale su richiesta del comune.

Art. 4

Sanzioni amministrative

1. Chiunque abbatte alberi di olivo senza avere effettuato la preventiva comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2 ovvero senza aver ottenuto preventivamente l'autorizzazione comunale di cui all'articolo 2, comma 3 o di cui all'articolo 3 o non esegue l'impianto compensativo con le modalità e nei termini prescritti o non esegue o non completa gli interventi e le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), è punito con la sanzione amministrativa di euro 500,00 per ogni albero abbattuto o non impiantato.

2. La Giunta regionale può aggiornare l'importo di cui al comma 1 commisurandolo fino a dieci volte il valore della produzione lorda vendibile annua di un albero di olivo in piena produzione

3. L'abbattimento di cui all'articolo 2 comma 5:

- a) se effettuato senza la preventiva comunicazione alle competenti strutture della Giunta regionale, è punito con la sanzione amministrativa di euro 200,00 per ogni albero abbattuto;
- b) se effettuato per un numero di alberi di olivo superiore a cinque per biennio, è punito con la sanzione amministrativa di euro 500,00 per ogni albero abbattuto.

4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

5. Le funzioni di vigilanza sono esercitate dal comune competente per territorio a cui compete comminare e introi-

tare le relative sanzioni, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

Art. 5 Disposizioni attuative

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità e le procedure per la sua attuazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 febbraio 2011

Luca Zaia

INDICE

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 - Disciplina relativa all'abbattimento di alberi di olivo
- Art. 3 - Disciplina derogatoria
- Art. 4 - Sanzioni amministrative
- Art. 5 - Disposizioni attuative

Dati informativi concernenti la legge regionale 11 febbraio 2011, n. 6

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 30 luglio 2010, dove ha acquisito il n. 82 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Bendinelli, Cortelazzo, Bond, Toniolo, Mainardi, Laroni, Tesserin e Teso;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 4° commissione consiliare;
- La 4° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 23 novembre 2010;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Davide

Bendinelli, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 gennaio 2011, n. 4.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

L'abbattimento delle piante di olivo è regolato dal decreto legislativo luogotenenziale n. 475 del 1945, modificato dalla legge n. 144 del 1951.

Il D.Lgs. Lgt. n. 475/1945 è stato emanato nel contesto della deficitaria situazione socio-economica presente in Italia alla fine del secondo conflitto mondiale e la finalità perseguita era la tutela della produzione degli olivi.

Dall'analisi della norma appare infatti evidente che l'oggetto della salvaguardia è l'albero in funzione della sua produzione e non tanto in ragione della sua valenza ambientale e paesaggistica.

La legge infatti consente l'abbattimento solo delle piante morte o nello stato di permanente improduttività, nel caso che l'eccessiva fittezza crei danno all'oliveto stesso, per opere di miglioramento fondiario, di pubblica utilità o per la realizzazione di fabbricati a uso di abitazione.

La disciplina prevede che non si possono abbattere alberi ancorché danneggiati o in deperimento o improduttivi se gli stessi possono essere recuperati alla loro funzione produttiva.

In sostanza si è di fronte a una immobilizzazione dello stato d'uso dei terreni adibiti alla coltivazione di olivo.

Tale impianto normativo non appare più idoneo alla regolazione del settore essendo grandemente mutate le condizioni socio-economiche generali e l'agricoltura stessa.

In considerazione della competenza esclusiva delle regioni in materia di agricoltura (come discende dal nuovo articolo 117 della Costituzione dopo la riforma del titolo V a seguito della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001), si reputa quindi necessaria l'adozione di una legge regionale che detti la disciplina dell'abbattimento di alberi di olivo.

Le finalità e benefici che si intendono perseguire con la presente proposta si possono così riassumere:

- a) contemperare le esigenze di carattere paesaggistico-ambientale di tutela del patrimonio olivicolo con quelle produttivo-gestionali aziendali;
- b) aumento della possibilità di intervento sui terreni olivetati al fine di consentire una più conveniente fruizione del bene ai fini produttivi;
- c) individuazione dell'oggetto della tutela e dei soggetti preposti all'applicazione delle sanzioni;
- d) semplificazione normativa e applicazione del principio di sussidiarietà, portando la competenza al livello più vicino al cittadino (ente comunale).

Il progetto si compone di 5 articoli.

Il primo ripropone il divieto di libero abbattimento delle piante di olivo di derivazione dall'originaria normativa statale, contestualizzandolo tuttavia nell'ambito delle esigenze di convenienza economica dell'impresa agricola di mantenimento della coltivazione delle piante di olivo. Il comma 3 dell'articolo 1, facendo propria la sentenza n. 12473 del 10 novembre 1991 della Corte di cassazione, amplia il concetto di abbattimento anche all'espianto realizzato nella forma di cavatura con zolla. Mentre il comma 4 opportunamente esclude dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le piante collocate in parchi e giardini pubblici o privati, gli alberi monumentali e l'attività di estirpazione nell'ambito della disciplina vivaistica.

L'articolo 2 introduce il regime derogatorio al divieto di abbat-

timento, distinguendo fra terreni ove ricorrono vincoli di carattere idrogeologico o paesaggistico e terreni non sottoposti a tali vincoli per i quali l'estirpazione è condizionata dalla preventiva comunicazione alla amministrazione comunale.

Per quanto riguarda le zone soggette ai suindicati vincoli, l'estirpazione può essere autorizzata dal comune, sulla scorta del nulla osta rilasciato dall'autorità competente in materia. Tra le condizioni che le autorità competenti possono far valere per la concessione del nulla osta viene stabilito il reimpianto di un analogo numero di piante abbattute in altre superfici detenute dall'imprenditore agricolo. Il comma 5 dell'articolo 2 ripropone la facoltà, prevista anche dalla normativa statale, di libero abbattimento fino alla soglia di 5 piante per biennio.

L'articolo 3, nell'ambito della disciplina derogatoria, precisa le circostanze in cui l'abbattimento può essere ugualmente consentito qualora, a fronte della comunicazione all'ente comunale, venga rilevata la non conformità con lo strumento urbanistico.

L'articolo 4 stabilisce il regime sanzionatorio della proposta di legge, prevedendo importi che vanno dai 200,00 ai 500,00 euro/albero abbattuto o non reimpiantato a seconda della gravità della trasgressione. Per quanto riguarda le infrazioni previste al comma 1 viene prevista la facoltà da parte della Giunta regionale di aggiornare l'importo di 500,00 euro/pianta in ragione del decuplo del valore della produzione lorda vendibile annua della pianta in piena attività. Il comma 5 affida le funzioni di vigilanza, di elevazione delle multe e di riscossione delle somme al comune che quindi diventa l'interlocutore quasi esclusivo per la materia disciplinata dalla presente proposta di legge.

Mentre l'ultimo articolo affida alla Giunta regionale il compito di dare attuazione amministrativa alla nuova disciplina, ponendo il termine massimo di novanta giorni dall'entrata in vigore della relativa legge regionale.

La IV commissione consiliare competente per materia ha iniziato l'esame del presente progetto di legge in data 26 ottobre 2010 e l'ha concluso in data 23 novembre 2010. Si dà atto di aver acquisito il parere favorevole della I commissione consiliare. Il primo firmatario, consigliere Davide Bendinelli, è stato indicato quale relatore per l'Aula.

3. Struttura di riferimento

Direzione competitività sistemi agroalimentari
